



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 07/01/2016

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Procedura verifica assoggettabilità a valutazione impatto ambientale.

D.LGS.152/2006 e s.m.i., DPR n. 357/97 e s.m.i., L.R.11/2001 e s.m.i. e DGR 306/2004. Procedura di V.I.A. comprensiva della Valutazione d'Incidenza Ambientale relativa al completamento della coltivazione di una cava e nell'esecuzione del piano di recupero ad indirizzo naturalistico sita in agro di Minervino Murge.

SOCIETÀ PROPONENTE: ELLE DUE SRL.

Alla presente determinazione, adottata il 10/12/2015, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 2002 anno 2015 PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 10/12/2015, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE:

con nota del 25/07/2015, acquisita in atti al prot. 44501 del 25/07/2014, il dott. Nicola Lopetuso, in qualità di rappresentante legale della società "Elledue Srl", con sede legale nel Comune di Andria in via la Corte n. 22, ha presentato istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale, comprensiva della Valutazione d'Incidenza Ambientale, relativa all'intervento indicato in oggetto. La società, tra la documentazione allegata all'istanza, depositava copia del Decreto Dirigenziale del Settore Industria Estrattiva della Regione Puglia n. 17 del 20/03/2001, con il quale veniva approvato il trasferimento dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di calcare ubicata in loc. "Iambregghi" nel Comune di Minervino Murge, identificata in catasto al foglio 153 p.la 120 del Comune di Minervino Murge, dalla ditta Lopetuso Michele alla società "Elledue Srl". Il provvedimento autorizzativo, rilasciato dalla Regione Puglia, aveva validità fino al 03/09/2006, con possibilità di proroga su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistessero motivati interessi di produzione e di sviluppo economico. La società proponente, nelle premesse dello Studio d'Impatto Ambientale, evidenziava di aver presentato istanza di proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive al competente Servizio regionale in data 27/07/2006;

con successiva nota del 28/07/2015, acquisita in atti al prot. 44839 del 28/07/2014, la società proponente ha depositato le pubblicazioni effettuate sul Corriere della Sera, edizione del 26/07/2014 e sul Corriere del Mezzogiorno, edizione del 26/07/2014, relative al procedimento di VIA comprensivo della valutazione d'incidenza ambientale;

con nota, acquisita in atti al prot. 63681 del 31/10/2014, la società proponente, oltre a fornire chiarimenti sulla procedura di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione di cava, ai sensi dell'art. 14 della LR n. 37/85, presentata alla competente Regione Puglia, al fine di perfezionare l'istanza depositata, ha

trasmesso la seguente documentazione integrativa: autorizzazione alla diffusione pubblica degli elaborati (Allegato 2 modulistica di Settore); autocertificazione del tecnico progettista sull'importo del progetto per la definizione degli oneri istruttori; copia della pubblicazione della proposta progettuale presso l'albo pretorio del Comune di Minervino Murge; copia della pubblicazione sul Bur Puglia della proposta progettuale; attestazioni di avvenuto deposito presso gli Enti individuati;

PRESO ATTO del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto dagli artt. 23-24 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 11 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

DISPOSTA l'assegnazione della proposta progettuale di cui trattasi al Comitato Tecnico provinciale per le Materie Ambientali - Sezione VIA, per le valutazioni tecnico-istruttorie di competenza, nel corso della seduta del 09/09/2014;

CONSIDERATO CHE:

lo scrivente Settore, con nota prot. 65533 del 10/11/2014, ha convocato la prima riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 26/11/2014;

la società Elledue srl, con nota trasmessa a mezzo pec in data 13/11/2014, acquisita in atti al prot. 66722 del 14/11/2014, ha chiesto un'audizione con il Comitato Tecnico Provinciale;

la società proponente, con successiva nota, acquisita in atti al prot. 66980 del 17/11/2014, ha trasmesso l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con la relativa documentazione tecnica, chiedendone il coordinamento e la sostituzione nell'ambito del procedimento di VIA;

questo Settore, con nota prot. 67108 del 17/11/2015 ha comunicato alla società interessata che la data per l'audizione del Comitato Tecnico provinciale era stata fissata per il giorno 19/11/2015;

lo scrivente Settore, con note prot. 67393 del 18/11/2014 e prot. 67715 del 19/11/2014, a seguito dell'ultimo deposito della documentazione tecnica relativa agli aspetti emissivi, ha comunicato agli Enti convocati in CdS che il procedimento di VIA avrebbe sostituito l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che, pertanto, al fine di assicurare un congruo intervallo temporale per le attività istruttorie dalla data dell'ultimo deposito della documentazione progettuale, era necessario differire la prima riunione di CdS alla data del 11/12/2014;

ATTESO CHE:

all'esito dell'audizione della società proponente con il Comitato tecnico provinciale tenutasi in data 19/11/2014 emergeva quanto segue:

la necessità di verificare se l'intervento progettuale fosse da sottoporre a valutazione paesaggistica.

Sul punto la società riteneva di non dover acquisire il parere paesaggistico sulla base delle norme tecniche di attuazione del PRAE e del PUTT Puglia, già citate nella documentazione progettuale depositata, tuttavia, la stessa società aderiva all'orientamento del Comitato tecnico provinciale di convocare in CdS il Servizio regionale competente sulle questioni paesaggistiche;

la presenza di un'area identificata dal PPTR come zona a pascolo all'interno della superficie interessata dal progetto.

Sul punto il Comitato tecnico provinciale evidenziava l'esistenza di misure di tutela delle aree a pascolo all'interno delle Sic/Zps della Regione Puglia, secondo quanto previsto dal RR n. 28 del 2008.

La società riteneva che i vincoli individuati dal PPTR non esprimevano effetti, viste le norme di salvaguardia così come modificate dalla DRG 2220/2013. Ad ogni modo si riservava di approfondire i profili tecnici relativi al pascolo nel corso del procedimento di VIA, facendo rilevare, comunque, che le NTA del PRAE avrebbero consentito sia l'apertura che l'ampliamento di cave all'interno dei siti Natura 2000 per la coltivazione dei materiali di pregio come nel caso di specie, previo espletamento delle procedure di valutazione ambientale.

lo scrivente Settore, all'esito delle risultanze dell'audizione del 19/11/2014, con nota prot. 68286 del

20/11/2014, ha convocato alla Conferenza di Servizi indetta l'11/12/2014 anche la Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio e l'AdB Puglia, integrando, pertanto, l'elenco degli Enti interessati a diverso titolo ad esprimere pareri e/o nulla osta e/o atti di assenso nell'ambito del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale;

la società proponente con nota acquisita in atti al prot. 71378 del 03/12/2014 ha trasmesso, per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, la valutazione previsionale di impatto acustico;

VISTO CHE all'esito della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 11/12/2014, il cui verbale veniva successivamente trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 74832 del 18/12/2014, emergeva quanto segue:

- venivano acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole dell'Asl Bat;

- parere dell'AdB, prot. 15334 del 01/12/2014, con il quale non si rilevavano "condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le Norme Tecniche di Attuazione per il Piano di Bacino stralcio di Assetto Idrogeologico...";

- La società proponente controdeduceva alla prima e alla seconda richiesta formulata dal Comitato tecnico provinciale, mentre in merito alla terza e sesta richiesta di approfondimento si riservava di integrare la documentazione progettuale depositata. In merito alla quarta richiesta, la società proponente ribadiva che nel caso di specie, in base al combinato disposto delle NTA del PRAE e delle NTA del PUTT, nonché in ragione di quanto previsto dalla LR n. 21/04, le proroghe dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava non richiedevano il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Sul punto la Provincia, si riservava di formulare apposito quesito al Servizio competente regionale, ritualmente invitato in CdS.

In merito, poi, alla quinta richiesta del Comitato tecnico provinciale la società proponente, oltre a formulare le proprie controdeduzioni, depositava copia della tav U4-9 del PUG di Minervino Murge e l'asseverazione tecnica agronomica a firma del dott. Savino Saraceno, attestante l'inesistenza dell'area a pascolo, riservandosi di produrre ulteriore documentazione tecnica al riguardo.

La Provincia sul punto, riservandosi le apposite valutazioni in merito alla perizia asseverata del tecnico di parte, confermava l'esistenza dei vincoli imposti dal RR n. 28/2008 ed in particolare quanto indicato al punto s) del comma 1 dell'art. 5 dello stesso regolamento e le misure di conservazione degli habitat di specie di interesse comunitario in esso contenute;

- veniva data lettura del parere di Arpa Puglia DAP BAT, acquisito in atti al prot. 73330 del 11/12/2014, rispetto al quale la società ElleDue chiedeva di poter trasmettere le proprie controdeduzioni.

- La Provincia, inoltre, in riscontro alle osservazioni formulate dalla società proponente, evidenziava che i lavori della Conferenza di Servizi non potevano considerarsi conclusi con la sola riunione del 19/11/2014, attesa la necessità per la società proponente di dover controdedurre ai pareri formulati dagli Enti convenuti. Ad ogni modo, al fine di non prolungare i tempi procedurali e aggravare ulteriormente i lavori istruttori, la Provincia ha chiesto agli Enti risultati assenti di rendere gli eventuali pareri entro 7 giorni dal ricevimento del verbale di CdS;

CONSIDERATO CHE:

la società interessata, in ragione della complessità delle osservazioni sollevate dalla Conferenza di Servizi, con nota trasmessa a mezzo pec ed acquisita in atti al prot. 1078 del 12/01/2015, ha chiesto una proroga per il deposito della documentazione tecnica;

la società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 8222 del 17/02/2015, ha trasmesso l'attestazione di avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Minervino Murge della proposta progettuale, comprensiva della dichiarazione relativa all'assenza di opposizioni e/o osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione;

la società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 2708 del 20/01/2015, ha trasmesso la seguente

documentazione integrativa:

relazione integrativa previsionale di impatto acustico;

relazione sui dettagli tecnici sulle opere di mitigazione attiva e passiva;

relazione sugli effetti cumulativi sulla viabilità esistente prodotti dalla cava Elledue;

relazione sulle ricadute al suolo delle polveri prodotte dalla cava Elledue srl;

la scrivente Amministrazione, con nota prot. 3008 del 21/01/2015, ha riscontrato la richiesta di proroga della società proponente, evidenziando che il termine di 45 giorni per il deposito della documentazione integrativa doveva calcolarsi a partire dal 19/12/2014, data di trasmissione del verbale di Conferenza di Servizi;

questa Amministrazione, con nota prot. 3005 del 21/01/2015, ha sollecitato il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia a riscontrare quanto richiesto con precedente nota prot. 74832 del 18/12/2014 (trasmissione del verbale della prima CdS) in merito agli aspetti paesaggistici connessi al progetto de quo

la società proponente con nota acquisita in atti al prot. 4923 del 29/01/2015 ha trasmesso la relazione denominata "Considerazioni sulla natura della porzione fondiaria della particella 120, foglio 153 sita in Minervino Murge" e le deduzioni di carattere giuridico formulate dall'avv. Franco Gagliardi La Gala;

lo scrivente Settore, con nota prot. 11081 del 05/03/2015, ha convocato la seconda riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 27/03/2015. Nella stessa nota evidenziava che:

in data 11/12/2014 si era tenuta la prima riunione di Conferenza di Servizi, il cui verbale era stato successivamente trasmesso con nota prot. 74832 del 18/12/2014, con la quale si chiedeva al competente Servizio regionale chiarimenti sulla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto;

con successiva nota prot. 3005 del 21/01/2015, lo scrivente Settore aveva sollecitato la Regione Puglia a riscontrare il quesito posto sugli aspetti paesaggistici connessi all'intervento di progetto;

tra gli elaborati integrativi depositati dalla società proponente con nota acquisita in atti al prot. 4923 del 29/01/2015 veniva allegata la relazione dal titolo "considerazioni sulla natura della porzione fondiaria della particella 120 Foglio 153 sita in Minervino Murge" che investigava le caratteristiche dell'area identificata dal PPTR come "pascolo", ai fini della compatibilità dell'intervento con le previsioni del RR n. 28 del 22/12/2008;

in disparte le valutazioni di competenza della scrivente Amministrazione, proprio in ragione delle informazioni contenute nella documentazione tecnica depositata e della caratterizzazione cartografica dell'area in questione effettuata dal PPTR, si rendeva necessario verificare l'applicabilità, al caso di specie, di quanto previsto dal punto s) dell'art. 5 del predetto RR n. 28/2008, al fine dell'eventuale rilascio del parere dell'Autorità di gestione della ZPS, vale a dire il competente Ufficio Parchi della Regione Puglia afferente al Servizio Assetto del Territorio;

che nella precedente CdS, tenutasi in data 11/12/2014, la Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio era risultata assente e non aveva trasmesso alcun parere di competenza;

per tutte le questioni di competenza regionale, sia per quelle "preesistenti" che per quelle emerse in sede di CdS ed all'esito della trasmissione della documentazione da parte della società proponente, la presente nuova convocazione costituiva anche ulteriore sollecito per la trasmissione del parere di competenza;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

lo scrivente Settore con nota prot. 14278 del 20/03/2015, richiamando l'intercorsa corrispondenza, chiedeva alla Regione Puglia quanto segue:

- "A) Al Servizio Assetto del Territorio, anche in ragione della predetta infrazione comunitaria e con l'intervenuta prossima approvazione del P.P.T.R., se sia o meno necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. A tal riguardo si segnala che la Regione è stata formalmente convocata in Conferenza di Servizi e che eventuali "silenzii" potrebbero essere considerati atti di

assenso all'intervento, così come rappresentato dal proponente e, per i quali, si declina ogni eventuale responsabilità.

- B) All'Ufficio Parchi, quale Autorità di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Puglia e quale autorità regionale delegante in subiecta materia, di fornire indirizzi in merito ai conflitti interpretativi derivanti dal rapporto tra indirizzi di tutela del RR n. 28/2008 e la normativa in materia estrattiva richiamata dal proponente. Tale richiesta si rivela ancor più opportuna atteso che la Provincia ha preteso uno studio sito specifico a voi già trasmesso con nota prot. 11081 del 05/03/2015, dal quale sembrerebbe emergere l'assenza di habitat prioritario e l'assenza degli elementi connotanti l'area come "pascolo".

- C) Al Servizio Attività Estrattive si chiede l'attestazione di ammissibilità dell'intervento oggetto del progetto, presentato dalla società Elledue Srl, evidenziando fin da ora che in caso di mancata trasmissione della predetta attestazione, questa Provincia - trattandosi di un mero giudizio di compatibilità ambientale senza effetto abilitante - dovrà subordinare l'efficacia dell'eventuale provvedimento a rilasciarsi all'adozione dell'atto autorizzatorio che dovrà adeguarsi alle prescrizioni ambientali, previa verifica della suindicata ammissibilità dell'intervento, anche alla luce della procedura di infrazione comunitaria, Caso EU Pilot 5851/13/ENVI - SIC/ZPS IT9120007 "Alta Murgia - Direttiva 92/43/CEE, già oggetto di istruttoria da parte dei competenti uffici regionali.

lo scrivente Settore con successiva nota prot. 14944 del 25/03/2015 sollecitava nuovamente la trasmissione dei pareri richiesti;

VISTO CHE all'esito della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 27/03/2015, il cui verbale veniva successivamente trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 15911 del 31/03/2015, emergeva quanto segue:

- veniva acquisito il parere favorevole del Comune di Minervino Murge prot. 3580 del 26/03/2015;

- veniva data lettura della nota della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio prot. 145 del 26/03/2015, acquisita in atti al prot. 15417 del 27/03/2015, con la quale, in riscontro ai quesiti posti dall'Amministrazione provinciale, venivano fornite le seguenti informazioni:

- " che la materia della conservazione del paesaggio deve essere ascritta alla materia della tutela dell'ambiente. Come rilevabile da numerosa giurisprudenzain caso di proroga o di rinnovo di autorizzazione all'esercizio dell'attività di coltivazione di cava si devono riassumere tutti i pareri ambientali, soprattutto se non assunti in precedenza.

Nello specifico si rileva che l'area in questione è interessata per quanto riguarda il PUTT da ATE C e da "Versanti" da definire con una analisi di maggior dettaglio.

Per quanto riguarda il PPTR, approvato con DGR 176/2015.....sono presenti UCP: Pascoli, Vincolo idrogeologico, Siti di Rilevanza Naturalistica.

.....In merito al punto B) si specifica, con solo riferimento alla presenza o meno del pascolo, che la presenza dello stesso è confermata negli elaborati del PPTR di recente approvato con DGR 176/2015. Presenza rilevata con riferimento alla parte di particella n. 120 del Fg. 153 del Comune di Minervino Murge non interessata da preesistenti attività di coltivazione di cava....

Veniva data lettura del parere dell'Arpa Puglia DAP BAT prot. 17708 del 27/03/2015 che per le osservazioni in esso contenute risultava essere sfavorevole;

La società proponente, prendendo atto dei pareri pervenuti, chiedeva termine per controdedurre e per valutare eventuali misure di salvaguardia e recupero di habitat e di pascolo, con riduzione di tutti gli impatti ambientali connessi all'intervento;

ATTESO CHE:

- la società proponente, con nota trasmessa a mezzo pec ed acquisita in atti al prot 17778 del 13/04/2015, ha chiesto una proroga dei termini concessi per il deposito delle controdeduzioni ai pareri acquisiti nella seconda riunione di CdS;

- la scrivente Amministrazione, con nota prot. 20279 del 27/04/2015, ha concesso la proroga richiesta dalla società per consentire a quest'ultima di controdedurre ai pareri pervenuti e "per valutare eventuali misure di salvaguardia e recupero di habitat e di pascolo, con riduzione di tutti gli impatti ambientali connessi all'intervento";
- la società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 22697 del 12/05/2015, ha depositato la "Relazione integrativa" finalizzata a fornire ulteriori chiarimenti ed integrazioni rispetto alle osservazioni formulate a seguito della CdS del 27/03/2015 ed al parere reso da Arpa Puglia DAP BAT;
- lo scrivente Settore, con nota prot. 28415 del 17/06/2015, ha convocato la terza riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 03/07/2015;

PRESO ATTO della nota prot. 31331 del 03/07/2015 con la quale è stato trasmesso il verbale della terza riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data 03/07/2015, di cui si riportano di seguito i contenuti:

"Si da lettura del parere della Regione Puglia - Servizio Urbanistica prot. 5198 del 03/07/2015, acquisito in atti al prot. 31177 del 03/07/2015 che si allega quale parte integrante del presente verbale.

L'ing. Gravina, in rappresentanza dell'Arpa Puglia, da lettura del parere prot. 37432 del 02/07/2015 che si allega quale parte integrante del presente verbale.

La Provincia da lettura del parere del Comitato Tecnico provinciale formulato nella seduta del 01/07/2015 di seguito riportato:

".....Il Comitato all'esito dell'esame istruttorio della documentazione progettuale depositata dalla società proponente durante le fasi procedurali rileva quanto segue. Per quanto attiene i fronti di cava si prescrive quanto segue:

La società sulla base di quanto indicato dal tecnico di parte nello SIA garantisca nelle attività estrattive la stabilità dei fronti di scavo, nonché dei cumuli di materiale di scarto derivanti dall'attività, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e rispettare quanto previsto dalle NTA del PRAE, la cui verifica spetta al competente Servizio regionale.

Per quanto attiene gli aspetti di carattere paesaggistico, la società proponente non ha depositato alcuna controdeduzione relativa ai contenuti della nota prot. 2919 del 26/03/2015 della Regione Puglia, acquisita quale parte integrante del verbale della II riunione di CdS del 27/03/2015.

A tal riguardo, la Regione Puglia, nel rispondere al quesito posto dalla Provincia, al punto A, richiamando alcune recenti sentenze ha indicato che "la materia della conservazione del paesaggio deve essere ascritta alla materia della tutela ambientale" e che "in caso di proroga o di rinnovo di autorizzazione all'esercizio di attività di coltivazione di cava si devono riassumere tutti i pareri ambientali, soprattutto se non assunti in precedenza".

Pertanto, evidenziando indirettamente la necessità di acquisire un titolo autorizzativo e/o parere in materia paesaggistica, la Regione segnala che l'area in questione è interessata, per quanto riguarda il PUTT, dall'ATE C e dall'ATD "Versanti" che la stessa Regione ritiene debba essere definito con un'analisi di maggiore dettaglio; mentre, per quel che riguarda il PPTR, la Regione individua gli UCP Pascoli, Vincolo idrogeologico e Siti di Rilevanza Naturalistica. Le osservazioni di cui al punto A si concludono con un rimando a quanto disposto dall'art. 106 comma 2 bis delle NTA del PPTR per quanto riguarda l'applicabilità al caso di specie delle NTA del PUTT o di quelle del PPTR.

Resta altresì irrisolta la questione legata al cosiddetto "vincolo idrogeologico". La società dovrebbe chiarire se è in possesso dell'autorizzazione da parte dell'ispettorato ripartimentale foreste o se ha già attivato il procedimento autorizzativo presso i competenti uffici regionali.

Inoltre, resta ancora senza alcun riscontro la richiesta di ammissibilità della proroga all'esercizio dell'attività di cava.

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla valutazione d'incidenza ambientale, sulla base della documentazione tecnica depositata dalla società proponente, non è possibile escludere la presenza di habitat di interesse comunitario. Inoltre, si ritiene che la superficie non ancora interessata dalle attività di

cava sia caratterizzata da una superficie a pascolo permanente tipico dell'area murgiana in continuità con le altre aree a pascolo pseudosteppico presenti nel sito di interesse, così come evidenziate sia nell'elaborato "considerazioni sulla natura della porzione fondiaria della particella 120, foglio 153 sita in Minervino Murge", che dal PPTR approvato dalla Regione Puglia con DGR 176/2015.

Pertanto è necessario salvaguardare ai sensi delle norme di tutela contenute nel RR n. 28/2008 la superficie residua della particella 120 non ancora interessata dalle attività estrattive.....".

Lo scrivente Settore, in disparte gli aspetti paesaggistici che dovranno essere esplicitati dalla società proponente in un'apposita relazione paesaggistica da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente, informa la stessa società che tra le prescrizioni del titolo autorizzativo inserirà il rispetto di un piano di monitoraggio ambientale che prevedrà il rilevamento delle PTS entro il primo anno di esercizio della cava, secondo le modalità che saranno indicate nel titolo autorizzativo.

La società in merito al parere del Comitato Tecnico rileva che per il vincolo idrogeologico ha già prodotto a pag 76 dello SIA l'autorizzazione rilasciata dal competente Servizio regionale.

Per quanto riguarda la richiesta di ammissibilità della proroga all'esercizio dell'attività di cava, la società produce la nota prot. 9681 del 28/10/2014 del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, a firma del Dirigente ing. Angelo LEFONS che come indicato in oggetto si riferisce alla proroga di autorizzazione all'attività estrattiva. La predetta nota viene allegata quale parte integrante del presente verbale.

La società deposita le note integrative costituite da n.3 pag. e allegato tecnico presentate in data odierna che si allegano quale parte integrante del presente verbale.

La società preso atto del parere della Regione Puglia - prot. 5198 del 03/07/2015, pur rilevando l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 106 comma 2 bis) delle NTA del PPTR, in quanto trattasi di proroga e non di apertura e/o ampliamento di cava, si dichiara disponibile a presentare tempestivamente la documentazione necessaria ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento, senza condividere tale punto di vista degli Enti, solo per evitare un aggravamento del procedimento autorizzativo. La CdS chiede se ci sono ulteriori osservazioni sulla correttezza e regolarità del procedimento.

La società ritiene che l'unica osservazione è quella sopra riportata in particolare riferita all'autorizzazione paesaggistica."

La CdS prende atto di quanto dichiarato dalla società e sospende i termini procedurali in attesa del deposito della documentazione tecnica da parte della società proponente, all'esito della quale sarà riaperto."

CONSIDERATO CHE:

la società interessata con nota acquisita in atti al prot. 35618 del 31/07/2015, ha trasmesso la relazione paesaggistica completa di n. 6 tavole allegate in riferimento al verbale della CdS del 03/07/2015. Con gli ultimi elaborati progettuali depositati, la società proponente ha stralciato dal progetto originario l'area interessata dal pascolo murgiano, pari a circa 23.000 mq, riducendo la superficie netta di scavo a 48.300 mq, per una profondità massima di 25 m, con evidente riduzione degli impatti connessi alla realizzazione degli interventi proposti;

la scrivente Amministrazione, con nota prot. 36614 del 10/08/2015, ha trasmesso la documentazione depositata dalla società proponente relativa agli aspetti paesaggistici dell'intervento de quo alla Regione Puglia. Nella stesa nota si evidenziava che:

il Servizio Urbanistica della Regione Puglia, in occasione della riunione di Conferenza di Servizi del 03/07/2015, aveva trasmesso la nota prot. 5198 del 03/07/2015, con la quale, dopo aver descritto l'intervento progettuale e il suo rapporto con il PRAE e con il PPTR, nelle conclusioni, ha chiesto di precisare se la cava fosse in esercizio alla data di adozione del PPTR (2 agosto 2013), indicando, in caso affermativo, la necessità di riformulare la proposta di progetto tenendo conto della normativa vigente.

la posizione della Regione Puglia rispetto alle questioni dedotte in Conferenza e connesse all'intervento

proposto è risultata di non facile interpretazione, anche in ragione delle precisazioni richieste sullo stato di esercizio della cava che solo il Servizio Ecologia della stessa Regione Puglia sarebbe stato in grado di fornire e presso il quale, tra l'altro, pendeva, tuttora senza riscontro, la richiesta dello scrivente Settore relativa all'ammissibilità della domanda di proroga all'esercizio dell'attività di coltivazione della cava.

ad ogni modo la società proponente, nonostante avesse rilevato l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 106 comma 2 bis) delle NTA del PPTR, dando seguito alle decisioni assunte nella riunione di Conferenza di Servizi del 03/07/2015, il cui verbale era stato trasmesso con nota prot. 31331 del 03/07/2015, ha depositato ulteriori elaborati e collegata relazione specialistica in tema di paesaggio, giusta nota acquisita in atti al prot. 35168 del 31/07/2015;

Questa Provincia ha sollecitato il Servizio Ecologia - Sportello Unico Regionale Attività Estrattive - S.U.R.A.E della Regione Puglia, anche in ragione del corretto inquadramento delle questioni paesaggistiche ed ambientali legate all'intervento in oggetto, la trasmissione dell'attestazione di ammissibilità dell'intervento oggetto di analisi ambientale depositata dalla società proponente, avendo cura di riscontrare tempestivamente quanto richiesto dal Servizio Urbanistica relativamente allo stato di esercizio della cava alla data di adozione del PPTR;

la scrivente Amministrazione con nota prot. 42274 del 25/09/2015 ha convocato la quarta riunione di CdS per il giorno 29/10/2015;

lo scrivente Settore, in data 15/10/2015 con nota prot. 45819, all'esito dei succitati solleciti formulati dalla Provincia, ha trasmesso alla società proponente e agli Enti interessati al procedimento de quo, l'attestazione di ammissibilità della proroga all'esercizio delle attività estrattive rilasciata dalla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive con nota prot. 12911 del 25/09/2015;

VISTO CHE all'esito della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 29/10/2015, il cui verbale veniva successivamente trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 48319 del 30/10/2015, è emerso quanto segue:

- veniva acquisito il parere favorevole rilasciato dall'Asl competente;
- veniva acquisito il parere dell'Arpa Puglia prot. 61428 del 27/10/2015. In merito allo spessore di terreno vegetale da introdurre durante le fasi di ripristino ambientale la società proponente si impegnava a garantire almeno uno spessore minimo di 10 cm secondo il profilo orografico dell'area di progetto;

- veniva acquisito "l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica", ex art. 91 delle NTA del PPTR, subordinato al rispetto delle condizioni ivi contenute, rilasciato dalla Regione Puglia - Servizio Urbanistica con nota prot. 8149 del 29/10/2015.
- la società rilevava che il progetto e le successive integrazioni, così come anche esposte nella relazione paesaggistica, erano già conformi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Regione Puglia
- La Provincia confermava il parere e le prescrizioni già espresse nella III riunione di CdS ed, in merito alla questione relativa agli oneri istruttori, ha chiesto alla società proponente di provvedere al pagamento a saldo degli stessi, prima del rilascio del provvedimento finale di VIA;

PRESO ATTO:

- della nota della società proponente, acquisita in atti al prot. 53491 del 26/11/2015, con la quale è stato riformulato il pianto economico-finanziario dell'intervento di che trattasi a seguito dello stralcio dal progetto originario dell'area occupata da prati e pascoli;
- dell'attestazione di versamento a saldo degli oneri istruttori relativi al procedimento de quo trasmessa dalla società proponente con nota acquisita in atti al prot. 53872 del 30/11/2015;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTI:

- lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- la delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 30/12/2013 avente ad oggetto:" Approvazione documento unico di programmazione 2014/2016 e Bilancio di Previsione Finanziario 2014/2016";
- la delibera n. 2 del 24/01/2014 avente ad oggetto "Approvazione del P.E.G. 2014/2016 provvisorio"

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance 2014-2016 - P.D.O - P.E.G. approvato con Delibera di Giunta n. 43/2014;

Al SENSI degli artt. 24-26 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dal Comitato Tecnico provinciale, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativo ? istituzionale resa dallo scrivente Servizio Ambiente Rifiuti Contenzioso e degli esiti della Conferenze dei Servizi svolte;

DETERMINA

1) di esprimere, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole di compatibilità ambientale in merito alla proposta progettuale relativa al completamento della coltivazione e all'esecuzione del piano di recupero ad indirizzo naturalistico della cava sita in agro di Minervino Murge, identificata in catasto al foglio 153 p.la 120 del Comune di Minervino Murge;

2) che il parere favorevole indicato al punto 1 viene rilasciato alla società "Elledue Srl", con sede legale nel Comune di Andria in via la Corte n. 22, rappresentata legalmente dal dott. Nicola Lopetuso, nell'ambito del procedimento di proroga dell'attività estrattiva della predetta cava in essere presso la Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

a. si provveda alla messa in esercizio di un sistema di preallertamento e allarme che permetta, nell'ipotesi di eventi meteorici particolarmente intensi, una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi impiegati nell'attività di cava di cui trattasi. Detti sistemi siano gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza della cava;

b. nella realizzazione del progetto, la società garantisca la stabilità dei fronti di scavo e dei cumuli di materiale di scarto derivanti dall'attività estrattiva, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e rispettare quanto previsto dalle NTA del PRAE, la cui verifica resterà in capo al competente Servizio regionale;

c. siano adottate tutte le condizioni e prescrizioni, che qui devono intendersi richiamate integralmente, riportate nel provvedimento regionale di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica prot. 8149 del 29/10/2015, con particolare riferimento all' obbligo di avviare le operazioni di recupero e ripristino ambientale contestualmente ai lavori di coltivazione;

- d. la realizzazione della recinzione, delle opere previsionali, nonché la messa in atto dei sistemi mitigativi preliminari all'avvio dell'attività di cui trattasi siano effettuati prima dell'avvio dei lavori di coltivazione;
- e. siano rispettate le fasce di rispetto dalle strade e dalle altre opere pubbliche, di interesse collettivo e/o private, previste dalle norme vigenti in materia;
- f. in ragione delle specie vegetali da introdurre e dell'orografia del sito sia assicurato un idoneo spessore di terreno vegetale, al fine di assicurare le condizioni edafiche indispensabili al ripopolamento naturale dell'area oggetto di ripristino ambientale;
- g. l'area perimetrata nel PPTR come "prati e pascoli", non dovrà essere interessata da alcuna attività di cava, né ad essa funzionale. La prosecuzione della coltivazione potrà prevedere esclusivamente l'approfondimento dell'area già scavata, senza interessare alcuna nuova superficie;
- h. gli interventi di coltivazione e recupero ambientale siano eseguiti in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali aggiornati, con i quali la società proponente ha stralciato dalle attività estrattive la superficie residuale a pascolo della particella 120;

3) Al fine di sostituire con il provvedimento favorevole di VIA l'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., si dispone che:

- siano rispettate le prescrizioni gestionali di seguito indicate:

- a) prima dell'inizio delle attività di coltivazione, sia messa a dimora la vegetazione arborea/arbustiva con funzione di barriera utile a mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e dal rumore, secondo le indicazioni riportate nel provvedimento regionale di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica prot. 8149 del 29/10/2015 e nelle relazioni specialistiche depositate in atti dalla società proponente. A tal proposito la società Elledue dovrà trasmettere documentazione fotografica attestante lo stato di installazione della barriera arborea.
- b) in maniera continuativa, durante le fasi di lavorazione che producono emissioni diffuse di polveri e specialmente nei periodi siccitosi e ventosi, si provveda all'umidificazione delle aree di lavoro (piazze, viabilità interna e aree di deposito dei materiali) mediante sistemi di nebulizzazione di acqua che non determinino ruscamenti e ristagni. Le operazioni di taglio avvengano mediante tagliatrici a catena diamantata, assicurando con la presenza di un autobotte il continuo rifornimento del serbatoio di acqua necessario al funzionamento delle tagliatrici e all'abbattimento delle polveri;
- c) i mezzi di trasporto eventualmente carichi di materiale con granulometria fine di estrazione, in uscita dall'area di cava, siano dotati di specifica telonatura per evitare la dispersione delle polveri;
- d) si preveda la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita con un sistema automatico, in modo da limitare la diffusione delle polveri sulla viabilità comunale e/o provinciale;
- e) nell'area di cava e lungo la viabilità di accesso, così come proposto dalla società Elledue, i veicoli mantengano velocità ridotte, non superiori ai 10 Km/h, in modo da limitare il sollevamento e la diffusione delle polveri;
- f) si provveda alla regolare manutenzione, nonché alla revisione dei mezzi d'opera e dei veicoli utilizzati nell'area di cava e le informazioni sulle operazioni di manutenzione programmata e/o straordinaria siano annotate su apposito registro a firma del Rappresentante legale della Ditta, sempre disponibile all'Autorità di Controllo;
- g) l'attività venga sospesa in caso di giornate ventose o di pioggia particolarmente critiche;
- h) siano rispettati limiti, frequenze di campionamento e metodiche come da tabella seguente:

- i) Effettuare le analisi, ai sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, secondo i metodi e frequenza su prescritti, trasmettendo copia dei certificati analitici, completi di giudizio chimico esperto di tecnico abilitato, al Settore VIII Ambiente Rifiuti e Contenzioso della Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia DAP BAT, alla ASL BAT (Dipartimento SISP), al Comune di Minervino Murge e conservandone l'originale presso il proprio impianto; i risultati dovranno essere accompagnati da relazione tecnica che descriva le condizioni di campionamento e di esercizio dell'impianto al momento delle misurazioni;
- j) i punti di campionamento delle emissioni in atmosfera dovranno essere minimo 5, di cui 2 a monte e 3 a valle rispetto alla direzione del vento, rilevata in situ al momento del campionamento;
- k) Le misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere eseguite nelle normali condizioni di esercizio ed effettuate sia durante il periodo di 10 giorni di marcia controllata sia con cadenza annuale;
- l) vengano attivate necessarie modalità di controllo delle emissioni diffuse (polvere) al contorno di cava, anche in funzione della meteorologia locale e della tecnica di coltivazione adottata, con specifico riferimento ai venti prevalenti ed ai terreni agricoli circostanti;
- m) le emissioni siano contenute nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e dalla normativa vigente ed in ogni caso, ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia disponibile e/o che dovesse rendersi disponibile nell'arco temporale di validità ed efficacia della presente autorizzazione;
- n) qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, sia informata, entro le otto ore successive, l'autorità competente che in tal caso potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o imporre altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- o) sia predisposta la tenuta di un registro nel quale verranno annotate il numero di marce e le relative ore di funzionamento avvenute in condizione di emergenza; il relativo report sia trasmesso annualmente in occasione dell'invio periodico delle analisi effettuate delle emissioni;
- p) Comunicare, ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, la data di avvio delle attività messa in esercizio nonché la data di messa a regime degli impianti, con un anticipo di almeno quindici giorni;
- A tal proposito, sempre ai sensi del comma 5 dell'art. 269, si stabilisce che il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto non deve essere superiore a giorni trenta;
- q) Effettuare le analisi relative alle emissioni dei primi 10 giorni (cd. "marcia controllata") durante i quali

devono essere effettuati almeno n. 2 campionamenti significativi, in giorni non consecutivi, comunicandone preventivamente le date all'ARPA Puglia DAP BAT e alla Provincia B.A.T.;

r) Trasmettere entro 30 gg. dalla messa a regime dell'impianto le analisi effettuate al Settore VIII Ambiente Rifiuti e Contenzioso della Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Sindaco del Comune di Minervino Murge;

s) Valutare il livello di rumore immesso nell'ambiente esterno con rilievo condotto da tecnico competente in acustica, nel periodo di funzionamento a regime, nelle condizioni di esercizio più gravose, sia durante il periodo di marcia controllata sia, successivamente, con cadenza biennale;

t) Trasmettere i risultati dei rilievi, accompagnati da relazione tecnica esplicativa a firma di tecnico competente, al Settore VIII Ambiente Rifiuti e Contenzioso Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Comune di Minervino Murge, entro trenta giorni dalla data di messa a regime;

u) rispettare il limite di immissione imposto per le aree agricole, sia in termini assoluti che differenziali presso i corpi recettori;

v) Le misurazioni dovranno essere effettuate, comunque, ogni qual volta ci sia una modifica delle tecniche di coltivazione, di macchinari, mezzi e strumentazioni utilizzate;

w) si adottino tempestivamente, ove risulti necessario all'esito delle misurazioni acustiche ovvero vengano rilevati valori superiori alla normativa e/o pianificazione di settore vigente, misure mitigative di impatto acustico, anche in ragione del clima acustico ambientale dell'area a contorno della cava;

x) sia compilato ed aggiornato annualmente, il Catasto Informatizzato delle emissioni territoriali (CET), della Regione Puglia, residente presso il sito Internet <http://www.cet.arpa.puglia.it/>, nel quale sono indicate le modalità alle quali attenersi, e siano inviate le relative ricevute in occasione della trasmissione delle analisi sopra citate;

sia richiesta preventivamente l'autorizzazione per eventuali modifiche, che possono determinare un aumento delle emissioni, o una variazione qualitativa delle emissioni, o che alterano le condizioni di convogli abilità tecnica delle stesse che costituiscono modifica sostanziale, ai sensi dell' art. 269, c.8 del D.lgs. 152/06 e s.m.d.;

ai sensi del comma 7 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera che qui si intende sostituita dal provvedimento favorevole di VIA ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di adozione della presente determinazione dirigenziale. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza ai sensi del richiamato comma 7 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di quanto disposto dal DPR 13 marzo 2013, n 59;

le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alle disponibilità di migliore tecnologia, nonché all'evoluzione della situazione ambientale ai sensi dell'art. 271, comma 9 lettera a) e b), del D.lgs. n. 152/2006;

l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e riguardanti gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all' art. 279 del D.lgs. 152/06 e s.m.d., comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.lgs. 152/06 e s.m.d.;

è demandato all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT ed alla ASL BAT (SISP) il controllo dell'osservanza da parte della Società di quanto riportato nel presente atto e nella documentazione tecnica trasmessa, oltre che di ogni altra disposizione di legge;

sono fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi;

4) di dare atto che il presente provvedimento non esclude e non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;

5) di precisare che qualsiasi modifica degli elaborati progettuali esaminati nel presente procedimento, dovrà essere sottoposta all'esame e controllo da parte della scrivente Amministrazione;

- 6) di stabilire che per gli aspetti legati alla Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., stante le caratteristiche dell'attività in oggetto e i tempi di esecuzione degli interventi che la società proponente, nel piano di fattibilità economico-finanziaria, ha posto pari a 10 anni, il presente provvedimento ha validità di 10 anni, fermo restando la prescrizione indicata al punto 2c) di avviare le operazioni di recupero e ripristino ambientale contestualmente ai lavori di coltivazione e i termini sopra indicati relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- 7) la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
- 8) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;
- 9) di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente " ai sensi del D.Lgs 33/2013.
- 10) di dare atto, che secondo quanto previsto dal Piano Provvisorio Triennale 2013/2015 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità della Provincia Barletta Andria Trani, approvato con D.C. P. n. 7 del 02/07/2013 è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 - 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii (scheda A - B), dal dirigente e dall'istruttore della presente.
- 11) di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
- 12) di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. e art. n°1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n°35 bis del D.lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all'art. n°9, comma 1, del Piano triennale anticorruzione;
- 13) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
- 14) di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Sportello Unico Regionale Attività Estrattive;
 - alla Regione Puglia - Servizi Assetto del Territorio e Urbanistica;
 - All'AdB Puglia
 - Al Sig. Sindaco del Comune di Minervino Murge (BT);
 - Ad Arpa Puglia DAP BAT;
 - All'ASL BAT;
 - Alla società proponente

Avverso il suesposto provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Andria, lì 09/12/2015

Il responsabile dell'istruttoria:
Pierelli Emiliano

Il responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore
Pierelli Emiliano Bruno Dott. Vito
